

**CITTA’ DI POTENZA**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AVVOCATURA DEL COMUNE**

**DI POTENZA**

**Art. 1**

**Avvocatura Comunale**

1. L’Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Potenza, secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento definisce funzioni e compiti dell’Avvocatura comunale di Potenza, gli indirizzi per la gestione del Servizio ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l’azione.

3. Nell’ambito delle proprie competenze l’attività dell’Avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli Organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti.

4. Gli avvocati comunali esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo ed agli stessi non possono essere affidate attività di gestione.

5. Gli avvocati comunali non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dei diversi apparati dell’Ente e posseggono pari dignità ed autonomia nell’espletamento dell’attività professionale.

6. L’Amministrazione Comunale promuove l’applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell’azione svolta, caratterizzata da autonomia, alta professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale (art. 23 Legge n. 247/2012).

7. Nell’ambito del sistema di valutazione dei dipendenti del Comune di Potenza, sono individuati specifici criteri intesi a misurare il grado di conseguimento degli obiettivi degli avvocati comunali che tengano conto della peculiarità dell’attività esercitata.

8. Le mansioni svolte dagli avvocati comunali richiedono ogni giorno la presenza in servizio senza vincoli di orario, nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie. L’utilizzo del badge elettronico ha la sola finalità di attestare la presenza in ufficio svincolata dall’obbligo di contabilizzazione oraria.

9. In quanto dipendenti comunali, gli avvocati comunali sono tenuti ai doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che tutti i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, in forza del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e del Codice di Comportamento vigente nel Comune di Potenza. Pertanto assumono atteggiamenti leali e trasparenti e comportamenti esemplari ed imparziali nei rapporti con gli Amministratori, con il Segretario Generale, con gli altri dirigenti, con i colleghi e con i collaboratori, mantenendo nei rapporti interpersonali una condotta uniformata a princìpi di correttezza ed astenendosi da comportamenti lesivi sia della dignità della persona che dell’immagine dell’Amministrazione. Pertanto:

- svolgono i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico, senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari;

- curano il benessere organizzativo della struttura in cui operano;

- favoriscono l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi dei ruoli e dei compiti di ciascuno;

- contribuiscono a favorire la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’ Amministrazione.

10. La violazione degli obblighi previsti dal precedente comma integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione di tale disposizione dà luogo anche a responsabilità penale, civile o amministrativa del dirigente avvocato e dei funzionari avvocati del Comune di Potenza, essa è comunque fonte di responsabilità disciplinare.

**Art. 2**

**Struttura**

1. L’Avvocatura comunale, indicata nel macromodello organizzativo del personale del Comune di Potenza con la denominazione di “Unità di Direzione Avvocatura”, in posizione di staff, è dotata di personale togato, amministrativo ed ausiliario.

2. Preposto all’Avvocatura comunale è l’avvocato dirigente che risponde esclusivamente al Sindaco dell’attività dell’ufficio.

3. Alla dirigenza dell’Avvocatura si accede mediante specifico concorso pubblico per esami e per titoli al quale possono partecipare unicamente gli avvocati iscritti all’Albo Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali degli enti pubblici, con un’anzianità di iscrizione di almeno 10 anni.

4. L’avvocato dirigente provvede alla direzione dell’Avvocatura comunale ed al coordinamento degli avvocati alla stessa assegnati, garantendone lo svolgimento delle funzioni professionali. Nell’esercizio delle proprie competenze l’avvocato dirigente assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo dell’attività contenziosa e consultiva dell’Avvocatura, sovrintendendo alla trattazione dei relativi affari.

5. Il dirigente avvocato sovrintende inoltre all’organizzazione della struttura provvedendo direttamente alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, ivi compresa l’adozione e la sottoscrizione degli atti all’uopo necessari.

6. In caso di assenza o impedimento temporaneo, l’avvocato dirigente è sostituito dall’avvocato coordinatore individuato ai sensi del successivo art. 11.

5. Fanno parte stabilmente ed in via esclusiva dell’Avvocatura comunale i dipendenti comunali abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti all’Elenco speciale annesso all’Albo professionale, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera b) del R.D. 27.11.1933, n. 1578, e dell' art. 23 della Legge n. 247/2012 (funzionari avvocati).

6. Al posto di funzionario avvocato si accede esclusivamente mediante specifico concorso pubblico per titoli ed esami.

7. Oltre al dirigente avvocato ed ai funzionari avvocati, fa parte dell’Unità di Direzione Avvocatura anche il personale amministrativo ed ausiliario.

8. La dotazione di personale togato, amministrativo e ausiliario è stabilita nella dotazione organica del personale del Comune di Potenza.

**Art. 3**

**Personale amministrativo**

1. L’Avvocatura comunale si avvale del supporto del personale amministrativo ed ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all’espletamento della funzione togata.

2. Il personale amministrativo assegnato all’Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

a. riceve tutti gli atti notificati all’Amministrazione, al suo legale rappresentante ed agli avvocati costituiti;

b. si occupa della tenuta del protocollo e dell’archivio di tutti gli atti dell’ufficio;

c. cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;

d. si occupa della gestione cartacea di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell’atto introduttivo;

e. riceve dalle strutture interessate le relative relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;

f. redige le proposte di deliberazioni con le quali la Giunta comunale autorizza la costituzione in giudizio affidando la propria difesa a legale esterno all’Ente;

g. redige le determinazioni dirigenziali di costituzione nei giudizi relativi ai risarcimenti dei danni derivanti da omessa o cattiva manutenzione dei beni comunali e da randagismo;

h. redige le determinazioni dirigenziali di liquidazione dei danni derivanti da omessa o cattiva manutenzione dei beni comunali e da randagismo;

i. cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti.

3. Il personale amministrativo è, altresì, responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l’Avvocatura.

4. Il medesimo personale amministrativo supporta gli avvocati nella gestione del sistema informatico del processo civile telematico e del processo amministrativo telematico.

5. Le direttive per il funzionamento del servizio amministrativo sono impartite dal dirigente avvocato.

**Art. 4**

**Funzioni**

1. L’Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

- contenziosa, con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Potenza attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l’assistenza e la difesa dell’Ente e la cura dei suoi affari legali, sia nelle cause attive che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;

- consultiva, con cui presta la propria consulenza di natura giuridica agli Organi istituzionali e burocratici del Comune.

2. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio, comprendendo interventi ed iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto.

3. All’Avvocatura comunale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla Legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense). In particolare, agli avvocati sono assegnate le procure alle liti per l’assunzione del patrocinio legale del Comune, affinchè lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente, e in qualsiasi altra veste processuale, in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, di appello dinanzi alle Magistrature anche superiori ed ai Collegi arbitrali.

4. L’Avvocatura comunale, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell’interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire o opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunziare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunziare agli atti del giudizio, all’azione ed accettare analoghe rinunzie, transigere, e far tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

5. L’Avvocatura comunale può, ove ne ravvisi l’opportunità, servirsi di periti di parte, scelti dal dirigente dell’Unità di Direzione interessata alla controversia, preferenzialmente all’interno dell’organico dell’Amministrazione.

**Art. 5**

**Pratica forense**

1. Presso l’Avvocatura comunale può essere compiuta la pratica prescritta per l’ammissione all’esame di abilitazione per l’ esercizio della professione di avvocato. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza e sotto il controllo della stessa che comporta il compimento delle attività proprie della professione. La pratica non conferisce alcun titolo per l’ammissione all’impiego presso il Comune di Potenza e non può eccedere il tempo richiesto per l’ammissione agli esami di abilitazione all’esercizio della professione.

2. La pratica forense può essere sospesa nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

3. L’individuazione dei praticanti avviene previo colloquio con l’avvocato dirigente, il quale - per giustificati motivi - può interrompere in qualsiasi momento e senza preavviso il rapporto tra i praticanti medesimi e l’Avvocatura comunale.

**Art. 6**

**Assegnazione del patrocinio e delle consulenze**

1. L’Avvocatura opera in modo unitario.

2. La trattazione degli affari, sia di natura contenziosa che consultiva, in attuazione dei principi della disposizione di cui all’art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014, viene assegnata a sé stesso ed a ciascun funzionario avvocato dall’avvocato dirigente, secondo il criterio dell’alternanza, assicurando comunque una equilibrata suddivisione del lavoro e, ove occorra anche con riferimento alla materia, in base alle specializzazioni di ciascun legale, preferendo in alternativa il criterio cronologico di arrivo delle diverse pratiche presso il protocollo generale dell’Ente.

3. L’assegnazione può avvenire in forma congiunta solo quando la complessità della questione lo richieda.

4. Quando la legge consente la difesa dell’Ente senza il ministero di avvocato, essa può essere assunta dal dirigente competente per materia o da suo delegato generale o speciale, ovvero – ove consentito dalla legge – direttamente dal funzionario preposto.

**Art. 7**

**Modalità di costituzione in giudizio**

1. La rappresentanza dell’Ente in giudizio è attribuita al Sindaco.

2. Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 61, comma 5, del vigente Statuto comunale, la competenza a costituirsi in giudizio, compresa la facoltà di transigere, è attribuita ai dirigenti quando si tratti di promuovere liti, resistere alle stesse, semprechè si tratti di atti e fatti di gestione di loro competenza.

3. La costituzione in giudizio del Comune, sia come attore che come convenuto è, pertanto, preceduta da una determinazione del dirigente interessato alla costituzione stessa, con riferimento ad atti, provvedimenti o azioni di propria competenza.

4. Nella materia dei rischi coperti da polizze assicurative con spese legali a carico delle Compagnie di assicurazione, la costituzione in giudizio viene decisa dal dirigente che gestisce la polizza, con la difesa degli avvocati designati dalle medesime Compagnie di assicurazione.

5. La rappresentanza dell’Amministrazione dinanzi agli Uffici di Mediazione spetta al dirigente competente per materia e può essere delegata a funzionario titolare di posizione organizzativa.

6. La costituzione in giudizio è decisa, sentita l’Avvocatura comunale, sulla base della relazione del dirigente competente per materia.

7. La difesa è affidata, di norma, agli avvocati dell’Ente, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e specializzazione professionale, salvo che per casi particolari da motivare adeguatamente.

8. La trattazione degli affari legali può avvenire in forma congiunta quando la complessità della questione lo richieda.

**Art. 8**

**Modalità di svolgimento della funzione consultiva**

1. Nell’ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri dell’Avvocatura sono:

- il Sindaco, anche a nome della Giunta Comunale;

- il Presidente del Consiglio Comunale, anche a nome del Consiglio o di una Commissione consiliare;

- il Segretario Generale;

- i singoli dirigenti.

2. Di norma il parere dell’Avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti ed una chiara e inequivocabile indicazione del quesito che viene posto.

3. Il parere viene reso dall’Avvocatura in forma scritta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d’urgenza, semprechè in ragione della complessità della materia o dell’argomento su cui verte il parere non sia necessario un termine maggiore.

3. I pareri resi dall’Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco ed al Segretario Generale.

**Art. 9**

**Ulteriori attività dell’Avvocatura**

1. Oltre all’attività giudiziale e di consulenza, l’Avvocatura svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale, prevista dai vigenti parametri professionali.

2. L’Avvocatura provvede, altresì, a:

a. esprimere il proprio parere in merito all’abbandono, rinunzia o transazione di giudizi di cui ha assunto il patrocinio;

b. prestare consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;

c. partecipare mediante l’avvocato dirigente o i funzionari avvocati a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario Generale, per fornire supporto legale in qualsiasi materia.

**Art. 10**

**Svolgimento funzioni in associazione con altri Enti**

1. L’Avvocatura comunale può svolgere attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio a favore di altri Enti, previa stipulazione di apposite convenzioni, con le quali vengono disciplinati i rapporti e stabiliti gli oneri a carico dei contraenti per l’utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali da erogare agli avvocati attraverso il Comune (art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.).

**Art. 11**

**Avvocato coordinatore**

1. Nell’ambito dell’Avvocatura comunale, per ragioni organizzative, il dirigente avvocato individua, tra i funzionari avvocati in servizio, un avvocato coordinatore con la funzione di sostituire il dirigente medesimo in caso di sua assenza o impedimento, previa determinazione di obiettivi criteri di scelta.

**Art. 12**

**Rapporti con le strutture dirigenziali del Comune**

1. I dirigenti forniscono all’Avvocatura comunale, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti ed ogni elemento utile per l’adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

2. I dirigenti sono anche tenuti a fornire all’Avvocatura comunale gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari per l’adempimento delle funzioni dell’Avvocatura medesima.

3. I dirigenti possono richiede per iscritto all’Avvocatura comunale pareri o consulenza legale su questioni di diritto di carattere generale o di procedura giudiziale.

4. Ai dirigenti compete di eseguire, con il personale assegnato, i procedimenti sanzionatori nonché quelli per il recupero dei crediti, salvo che per legge non sia richiesta l’assistenza di avvocato, dovendo rivolgersi, in tal caso, all’Avvocatura comunale.

5. L’Avvocatura comunale segnala tempestivamente al dirigente competente per materia la necessità di riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

**Art. 13**

**Dotazione strumentale**

1. La dotazione strumentale dell’Avvocatura comunale è assicurata sulla base di apposita relazione dell’avvocato dirigente, in relazione alle disponibilità offerte dal Bilancio comunale di previsione.

2. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficienza, modernità e competitività, al fine di assicurare nel miglior modo possibile l’esercizio delle funzioni dell’Avvocatura.

3. Sono a carico del Comune di Potenza, oltre che le dotazioni necessarie all’espletamento dell’attività, il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Albo professionale, nonché le spese per l’aggiornamento professionale degli avvocati comunali.

**Art. 14**

**Incarichi ad avvocati esterni**

1. La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio del Comune possono essere conferiti, previa adozione di apposita deliberazione di indirizzo da parte della Giunta Comunale, ad avvocati esterni all’Ente nei casi in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente all’interno dell’Avvocatura ed in tutti i casi in cui la difesa da parte dell’avvocato del Comune sia inopportuna o presenti profili di incompatibilità ***ed ogni qualvolta comunque l’Amministrazione lo ritenga necessario.***

2. Tali eccezionali incarichi devono essere conferiti con determinazione del dirigente avvocato che, contestualmente, procederà al prescritto preventivo impegno della spesa, avuto riguardo all’interesse pubblico coinvolto nel giudizio, ed all’approvazione di uno schema di disciplinare d’incarico/convenzione da stipularsi con il professionista esterno.

3. I professionisti esterni vengono scelti attingendo dall’apposito Albo comunale, all’uopo istituito.

**Art. 15**

**Compensi professionali**

1. Agli avvocati in servizio presso l’Avvocatura comunale vengono corrisposti i compensi professionali di cui all’art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014. Tali compensi costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio, non avendo valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività degli avvocati dell’Ente, ma a compensare il lavoro dagli stessi svolto.

2. I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:

a. sentenze favorevoli all’Ente, passate in giudicato, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della parte soccombente;

b. sentenze favorevoli all’Ente, passate in giudicato, con compensazione integrale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell’Ente siano state accolte;

c. transazioni dopo sentenza favorevole all’Ente.

3. Per sentenze favorevoli all’Ente si intendono tutti i provvedimenti giudiziali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazioni, et similia) pronunciati da qualsiasi autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via definitiva , con i quali sono sostanzialmente accolte le domande dell’Ente, quando sia parte attrice, o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell’Ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza.

4. Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziali che, pronunciandosi o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l’Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere, ed altre formule analoghe.

5. Ai fini del presente articolo, le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all’Ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, sempreché non vengano annullate dal giudice d’appello.

6. I compensi professionali, nel caso di pronunzia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore degli avvocati dell’Ente in misura pari all’importo liquidato dall’autorità giudiziaria, previo recupero dalla parte soccombente. A tal fine l’Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie ai previsti recuperi.

7. I compensi professionali, nei casi di compensazione integrale degli stessi, sono a carico del Comune e sono corrisposti al 50% dei valori medi delle tabelle parametriche ministeriali di cui all’art. 13, comma 6, della Legge n. 247/2012, vigenti alla data di pubblicazione della sentenza.

8. I compensi professionali spettanti agli avvocati per le transazioni dopo la sentenza favorevole, fermi restando i compensi maturati per l’attività svolta precedentemente all’atto transattivo e determinati con i medesimi criteri di cui al precedente comma 7, sono determinati in misura pari al compenso altrimenti liquidabile con il 50% del valore medio della vigente tabella parametrica per la fase decisionale della lite.

9. I compensi di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 sono comprensivi degli oneri retributivi ed assicurativi (c.d. oneri riflessi). Restano a carico del Bilancio comunale gli oneri fiscali relativi all’IRAP.

10. I compensi professionali al netto degli oneri riflessi, spettanti ad ogni avvocato per le spese legali recuperate a carico delle controparti, per i casi di compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti e per i casi di transazione dopo sentenza favorevole, non possono superare il relativo trattamento economico complessivo annuo e sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014. Il trattamento economico complessivo degli avvocati è determinato dal lordo di tutti gli oneri ed è costituito anche dai compensi professionali. Le somme eventualmente eccedenti sono riversate nel Bilancio del Comune.

11. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al precedente comma 10 è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di Bilancio, a contrattazione decentrata approvata, secondo l’importo indicato annualmente a tale scopo dall’Amministrazione comunale e determinato secondo quanto disposto dai precedenti commi, fermo restando il limite di cui allì’art. 9, comma 6, del D. L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014.

12. Qualora l’incarico difensivo sia conferito ad un avvocato dipendente congiuntamente a professionista esterno, all’avvocato dipendente compete la metà dell’importo delle spese poste a carico della controparte e recuperate, ferma restando, nei confronti del solo professionista esterno, l’entità del compenso altrimenti spettante a ciascun professionista nel caso di pluralità di difensori.

13. In conformità a quanto previsto dall’art. 7 del D.M. 10.03.2014, n. 55, nell’ipotesi di incarico conferito ad uno degli avvocati dell’Ente, incarico cessato per qualsiasi causa prima della definizione giudiziale del contenzioso, e sempre nell’evenienza del successivo esito favorevole per l’Ente delle rispettive vertenze, competeranno all’avvocato dell’Ente i compensi per l’attività difensiva effettivamente svolta sino alla cessazione del mandato comunque verificatasi. Tali compensi devono essere quantificati secondo le vigenti tabelle parametriche per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

**Art. 16**

**Riparto e liquidazione dei compensi**

1. Alla liquidazione dei compensi professionali di cui al precedente articolo, provvede il dirigente avvocato con propria determinazione sulla base dei criteri di riparto di cui al successivo comma 2. I compensi professionali sono suddivisi come di seguito specificato:

- 70%, quale misura massima, all’avvocato ovvero, in caso di affidamento congiunto, in parti uguali agli avvocati cui sia stata conferita la procura alla lite, tenuto conto delle situazioni di cui al comma 4 del precedente art. 15 (provvedimenti sostanzialmente favorevoli per l’Amministrazione)

- 30% , quale misura massima, da ripartirsi tra gli avvocati non costituiti.

**Art. 17**

**Tutela legale amministratori e dipendenti**

1. La tutela legale è concessa agli amministratori e ai dipendenti del Comune di Potenza, su istanza dell’interessato, nei casi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, all’esito di giudizio penale, civile o amministrativo, che si concluda con provvedimento giudiziale definitivo di esclusione della responsabilità in ordine ai fatti addebitati.

2. Con riferimento ai giudizi dinanzi alla Corte dei Conti, le spese di assistenza legale sono rimborsate, nel caso di proscioglimento nel merito, se e nella misura liquidata dal giudice contabile con la sentenza che definisce l’intero giudizio, previo parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato. Il rimborso è escluso nel caso di archiviazione dell’istruttoria da parte del Procuratore regionale.

3. L’istanza per ottenere il rimborso delle spese legali da sostenere deve essere inoltrata dall’interessato all’Unità di Direzione Avvocatura ed all’Unità di Direzione Risorse Finanziarie, non appena riceve notizia dell’avvio del procedimento giudiziario nei suoi confronti, anche al fine di consentire la tempestiva “apertura del sinistro” nel caso in cui il Comune abbia stipulato apposita polizza assicurativa.

4. Nell’istanza l’interessato deve indicare gli estremi del procedimento giudiziario ed il nominativo del proprio legale di fiducia da sottoporre al formale gradimento dell’Ente. Tale istanza deve essere corredata del primo atto con cui l’interessato ha preso cognizione del procedimento a proprio carico e degli altri atti dai quali si desumano i fatti e/o gli atti che hanno dato origine al procedimento, la stretta connessione (nesso di causalità) tra tali fatti e/o atti con l’espletamento del servizio e con l’adempimento dei compiti d’ufficio e la non sussistenza di alcun conflitto di interesse con l’Ente.

5. La Giunta Comunale per gli amministratori e per il Segretario Generale, su proposta del dirigente avvocato, ed il dirigente avvocato per i dipendenti, valutata la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente in materia, autorizzano l’assunzione a carico dell’Ente degli oneri di difesa ed esprimono il gradimento del legale indicato dall’interessato.

6. L’interessato è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente al dirigente avvocato, nel corso del procedimento, tutti gli ulteriori eventuali atti rilevanti per la definizione del procedimento medesimo.

7. Al termine del procedimento giudiziario l’interessato inoltra formale richiesta di rimborso delle spese legali sostenute, corredando l’istanza con la copia conforme all’originale del provvedimento giudiziale a lui favorevole e con la fattura quietanzata del proprio legale.

8. Il dirigente avvocato, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia, procede al rimborso oppure, nell’ipotesi in cui il Comune abbia stipulato apposita polizza assicurativa di tutela legale, trasmette gli atti al competente Ufficio per la liquidazione del “sinistro” da parte dell’Assicurazione.

9. Nell’ipotesi di assistenza e difesa di più parti (dipendenti e/o amministratori del Comune) da parte dello stesso legale, la parcella unica ritenuta congrua potrà essere aumentata per ogni parte, sino ad un massimo del 20% e, ove le parti siano superiori a 10, del 5% per ciascuna parte oltre le prime 10 e fino ad un massimo di 20. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite dal momento della disposta riunione.

**Art. 18**

**Incompatibilità**

1. Oltre alle incompatibilità previste per i pubblici dipendenti, con specifico riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 08.04.2013, n. 39, si applicano agli avvocati comunali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993 , n. 584, recante “Norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato”.

**Art. 19**

**Norma finale**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla scadenza del quindicesimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Potenza della deliberazione che lo approva. 2. Da tale momento deve intendersi abrogata ogni e qualsivoglia precedente Regolamento di disciplina del funzionamento dell’Avvocatura comunale ed ogni altra eventuale disposizione incompatibile con il presente Regolamento.

**INDICE**

**Art. 1 - Avvocatura Comunale**

**Art. 2 - Struttura organizzativa**

**Art. 3 - Personale amministrativo**

**Art. 4 - Funzioni**

**Art. 5 - Pratica forense**

**Art. 6 - Assegnazione del patrocinio e delle consulenze**

**Art. 7 - Modalità di costituzione in giudizio**

**Art. 8 - Modalità di svolgimento della funzione consultiva**

**Art. 9 - Ulteriori attività dell’Avvocatura**

**Art. 10 - Svolgimento funzioni in associazione con altri Enti**

**Art. 11 - Avvocato coordinatore**

**Art. 12 - Rapporti con le strutture dirigenziali del Comune**

**Art. 13 - Dotazione strumentale**

**Art. 14 - Incarichi ad avvocati esterni**

**Art. 15 - Compensi professionali**

**Art. 16 - Riparto e liquidazione dei compensi**

**Art. 17 -Tutela legale amministratori e dipendenti**

**Art. 18 - Incompatibilità**

**Art. 19 - Norma finale**